

COMUNE DI MONTANERA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CONCESSIONI DI AREE NEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1

Concessione di aree

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti indicati nelle apposite planimetrie e/o nel piano regolatore cimiteriale.
3. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, ed in tal caso nell'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote.
4. Il posto concesso dovrà essere sempre tenuto in stato di regolare manutenzione dal concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza o l'estetica richiedessero in conformità alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e del presente regolamento.
5. Il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di opere realizzate dal Comune nel generale interesse del Cimitero o di una parte di esso.
6. Tutte le sepolture la cui concessione è stata rilasciata con regolare atto anteriormente al 10/2/1976 - data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 - conservano la durata perpetua ovvero quella, ancorché eccedente i 99 anni, eventualmente stabilita nei rispettivi atti di concessione.
7. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 2

Atto di concessione di aree

1. La concessione viene accordata, a seguito di domanda, con apposito atto di concessione a firma del Responsabile del servizio.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
3. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
4. Nell'atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 3

Successione nella concessione

1. Alla morte del titolare della concessione, questa passa ai legittimi eredi, ai sensi del codice civile, con esclusione da ogni disponibilità testamentaria.
2. Gli eredi devono comunicare al Comune i loro nominativi, divenendo responsabili solidalmente della manutenzione del sepolcro.

3. In caso di mancata comunicazione, il Comune farà riferimento, ad ogni fine, agli eredi del titolare della concessione rintracciabili a seguito di ricerche svolte d'ufficio.
4. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, della titolarità della concessione. La concessione può essere trasferita esclusivamente dal Comune a seguito di rinuncia del concessionario o degli aventi diritto.

Art. 4

Diritto di uso dei sepolcri privati

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato, fino alla capienza del sepolcro, alla persona del concessionario e dei suoi familiari, intendendosi come tali il coniuge, i parenti in linea retta fino al 6° grado, i parenti in linea collaterale e affini fino al 3°.
2. Nel caso in cui il concessionario sia una persona giuridica, il diritto al sepolcro è riservato alle persone che ne hanno titolo per statuto.
3. E' altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi "more uxorio" o conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge n. 76 20/05/2016, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
4. La convivenza di cui al comma precedente è attestata:
 - nel caso di convivenza "more uxorio", qualora la stessa risulti dallo stato di famiglia del concessionario o, negli altri casi, qualora perduri da almeno due anni alla data del decesso e sia documentata, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - nel caso di convivenza di fatto ex art. 1 comma 36 L. n. 76/2016 da certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
5. Per quanto riguarda le particolari benemerienze di cui al terzo comma, saranno considerate utili solo quelle che risulteranno note alla comunità o documentate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal concessionario stesso.
6. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 5

Retrocessione dell'area

1. Il titolare, qualora non intenda più utilizzare l'area oggetto di concessione, può chiedere di retrocedere la stessa al comune entro 12 mesi dall'atto di concessione. Per le aree concesse anteriormente alla data di approvazione del regolamento, non ancora edificate, il titolare o i suoi eredi legittimi potranno retrocedere dalla concessione entro 12 mesi dalla comunicazione di approvazione del presente regolamento. Trascorso tale termine verrà comunicata la decadenza della concessione agli aventi titolo senza rimborso alcuno e l'area tornerà nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
2. Nel caso indicato al comma 1, previa istanza, il Responsabile del servizio competente, qualora non sussistano motivi ostativi e fatte salve le ipotesi di decadenza dalla concessione di cui al successivo articolo accoglie l'istanza e, contestualmente, provvede a determinare il rimborso del canone concessorio **pari alla quota effettivamente pagata dal concessionario nel caso la convenzione sia stata stipulata in periodo anteriore al 28.10.2014 e pari al 50% della tariffa effettivamente corrisposta per concessioni di aree stipulate successivamente alla data sopraindicata.**

Art. 6

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) mancata presentazione del progetto di costruzione entro 1 anno dall'atto di concessione dell'area.

b) mancata ultimazione delle opere di costruzione del sepolcro entro il termine previsto dal titolo abilitativo salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa istanza debitamente motivata;

c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. Nei casi indicati al precedente comma, verrà adottata apposita diffida scritta nei confronti degli aventi titolo, che dovranno provvedere nel termine stabilito dall'ufficio procedente, comunque non inferiore a sessanta giorni.

3. L'inadempimento entro due mesi dalla scadenza del termine previsto dalla diffida notificata ai componenti della famiglia del concessionario, produce la perdita di ogni diritto e il passaggio di ogni cosa in proprietà del Comune.

4. Laddove non sia possibile rintracciare il concessionario o i suoi eredi, si provvederà a mezzo pubbliche affissioni.

5. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla pubblicazione, il Comune rientrerà in possesso dell'area e dei manufatti sulla stessa esistenti.

6. La decadenza e l'acquisizione dell'area al Comune è pronunciata con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 7

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

3. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero, per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Art. 8

Estinzione della concessione

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo.